

ЧЛАНЦИ

Nevenka BOGOJEVIĆ-GLUŠČEVIĆ*

AFFARI LEGALI VENEZIANI A CATTARO NEL XIV SECOLO

*ABSTRACT: Based on archival material, the author addresses the issue of the presence and possible influence of the Venetians on the legal and economic life of the 14th century Kotor. Special attention has been paid to their legal influence, overseas wholesale trade, healthcare and crafts in the city. The study has been divided into seven sections. The first two sections following the introduction examine the legal impact that the Venetian notaries performing this service in Kotor could have had on the creation of medieval Kotor statutory law. Since they were educated at Italian universities from which they had knowledge of the rules on the received Roman law and legal standards of notarial documents and their significance, it is important to examine the degree of this influence in terms of both normativity and application. The fourth section deals with the contribution of Venetian merchants to the economic power of the town, which was, among other things, based on the overseas wholesale trade with influential Venetian trading families, thanks to which Kotor was known as one of the most important ports in the east Adriatic. The fifth part features an analysis of numerous contracts shedding light on the private practice of Venetian doctors, notaries, and craftsmen and their contribution to life in general in the town. Section 6 deals with an analysis of litigations conducted in Kotor concerning failure to comply with contractual obligations to Venetians and explains them in the context of the application of *ius commune*, which was the legal basis for all statutory rights of the medieval communes in the Mediterranean.*

KEYWORDS: *The Statute of Kotor, 14th Century, Venetian merchants, notaries, doctors, *ius commune**

* Autorka je redovna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, Podgorica.

I Introduzione

La città di Cattaro, nel basso Medioevo, ha lasciato una documentazione archivistica estremamente nutrita e variegata. Gli archivi hanno un'importanza particolare nello studio della vita culturale, economica e giuridica della città e della sua popolazione, ma hanno un inestimabile valore anche per la ricerca relativa alle aree al di fuori dell'agglomerato urbano con cui la città ed i suoi abitanti intrattenevano intensi legami diplomatici, economici e commerciali. La città di Cattaro ebbe una forte espansione economica all'epoca del regno dei Nemanjici, di cui Cattaro fece parte dalla fine del XII fino alla metà del XIV secolo. Il commercio d'oltremare e, principalmente, quello che si sviluppava tra l'entroterra, la città e i centri costieri, su cui si basava il potere economico di Cattaro, raggiunsero l'apice nel XIII secolo. Sin dalla metà del XIV secolo, cominciò ad imporsi il predominio di altre città e di altri centri nei rapporti commerciali con Cattaro che segnò l'inizio della fine del prestigio commerciale dei cattarini nell'Adriatico meridionale¹.

I dati conservati nei libri notarili degli inizi del XIV secolo testimoniano che la città di Cattaro non attirava soltanto i numerosi commercianti, notai, medici ed artigiani provenienti da altre città della nostra costa e della provincia², bensì anche commercianti stranieri, alcuni dei quali trovarono fissa dimora nella città stessa. Tra quelli maggiormente presenti figurano sicuramente i commercianti veneziani che lasciarono una forte impronta sulla vita economica e globale della città.

L'obiettivo delle pagine del presente lavoro è quello di dimostrare, sulla base del materiale archivistico a disposizione, la presenza di commercianti, notai, medici ed artigiani veneziani nella città di Cattaro nella prima metà del XIV secolo, esponendo tutti i meccanismi giuridici della fiorente attività commerciale dei cattarini, nonché la loro applicazione nella vita quotidiana della città, dando, in tal modo, un nostro modesto contributo allo stu-

¹ N.Fejić, note supra 12, 17

² Esempi illustrativi circa la permanenza fissa o temporanea dei commercianti della provincia e delle città costiere a Cattaro furono fornite da celebri ricercatori degli archivi di Cattaro, tra cui I.Stjepčević, R.Kovijanić e B.Hrabak. Cfr. le opere: R.Kovijanić-I.Stjepčević, *Bar i Barani u kotorskim spomenicima XIV i XV vijeka*, Istorijски записи, 1973/XXVI, knj. XXX, n.3-4, p.219-232; Istorijски записи, 1974/XXVII, knj. XXX, n.1-2, p. 123-140; B.Hrabak, *Podgorički trgovci u kotorskim i dubrovačkim izvorima petnaestog, šesnaestog i sedamnaestog vijeka*, Istorijски записи, Titograd 1973, XXVI, knj. XXX, n.3-4, p.255-270. Anche vedi: R.Kovijanić, *Rudnici Srbije u kotorskim spomenicima XIV vijeka*, Nauka i prirodna, no.3, 1954.; R.Kovijanić, *Društveni život srednjovjekovnog Kotora*, Boka, Herceg Novi, 1960; R.Kovijanić- I.Stjepčević, *Kulturni život staroga Kotora (XIV- XVIII vijek)*, t.I-II, Cetinje 1957; R. Kovijanić, *Izumiranje kotorske vlastele*, Istorijски записи, XII, no.1-2, Cetinje, 1956.

dio di questo importante capitolo del passato economico e giuridico della Cattaro medievale.

II. Norme dello Statuto Cattaro medievale relativamente alle sue attività commerciali

Le prime notizie circa i legami commerciali tra la città di Cattaro e le città italiane dall'altra parte del mare risalgono alla fine del XII secolo³, benché sia chiaro che tali vincoli esistevano ancor prima, probabilmente dalla fine della prima crociata quando rifiorì il commercio dell'Italia con i paesi del Levante. Passare attraverso Cattaro e le altre città costiere, era la strada più breve per raggiungere il Mediterraneo orientale dall'Italia e, di conseguenza, è più che comprensibile che gli abitanti di queste città fossero attivamente coinvolti nel commercio lungo tale tratto di mare⁴.

I sempre più intensi rapporti commerciali imposero la necessità di garantire l'incolumità personale e dei beni dei commercianti, pertanto si rese necessario l'impegno delle città e delle autorità locali per dare corpo a efficaci norme giuridiche in merito.

³ K.Jiriček, *Die Romanem in den Städten Dalmatiens I*, Zeitschrift für Romanische Philologie, XXIV,1901, 47. Grazie alla mediazione del vescovo di Bari, nell'anno 1196, Costanza, consorte dell'imperatore Enrico VI, esentò i cattarini da due tributi municipali, ossia dall'ancoratico e dal plateatico che, invece, erano tenuti a pagare a Bari, riuscendo ad ottenere anche che fossero giudicati esclusivamente dal tribunale ecclesiastico di Bari. Cfr. I.Sindik, nota sopra, 70. Per verificare quali fossero i primi vincoli dei cittadini di Cattaro con la Serenissima, Cfr. K. Jiricek-J.Radonjic, *Istorija Srba*, Beograd, 1923, volume III, 3, 216; S.Čirković, *Istorija Crne Gore*, 2/I, 29-30.

⁴ Per dettagli circa la città di Ragusa e le altre città, Cfr. P.Rokai, *Dubrovnik i Ankonitanska marka u srednjem veku*, Filozofski fakultet u Novom Sadu, vol. 37, 1995, 186; Vedi: C.Coulton, *The medievale scene*, 135-142, Cambridge 1960; Hoyt, R. S., *Europe in the middle Ages*, 125-153, Brace World, New York 1957; J. Lučić, *Pomorsko – trgovački odnosi Dubrovnika i Kotora u XIII stoljeću*, Poljički zbornik 1968/6, 417-454; A. Cvitanić, *Srednjovjekovni Statut bračke komune*, Supetar 1968; A.Cvitanić, *Statut grada Splita*, Srednjovjekovno splitsko pravo, Split 1987; A. Cvitanić, A., *Pravno uređenje splitske komune po Statutu iz 1312. godine*, Split 1964; B. Hidness – P.Hirst, *Mode of pronouction and Social Foraction*, 176-197, London 1977; I.Imbert, *Histoire du droit prive*, Paris 1950; G.Zordan, *I vari aspetti della comunione familiare dei beni nella Venezia dei secoli XI e XII*, Studi Veneziani, vol VIII, Firenze 1966, 127-195; A.Beuec, *Statut zadarske komune iz 1305. godine*, Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, II, Rijeka 1954; Bennett, M. Judith- Hollister, C.Warren, *Medieval Europe*, tenth edition, McGraw- Hill international edition, 2006; B. Krekić, *Priilog istoriji mletačko-balkanske trgovine druge polovine XIV vijeka*, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XIII, 2, Novi Sad 1957; N. Vučković, *Srednjovjekovni statut grada Budve* (predgovor), Budva 1970; Ž.Bujuklić, nota sopra 26; L.Margetić, *Histrica et Adriatica raccolta di saggi storico-giuridici e storici*, Trieste 1983; K.Kostic, *Stara srpska industrija i trgovina*, Beograd 1904; F.Vialla, *Povijest srednjeg vijeka*, Zagreb 1874; A.Dabinović, *Statutarne odredbe za kotorski karavanski saobraćaj*, Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru, no.7, Kotor 1957.

Lo Statuto della città di Cattaro, che risale alla prima metà del XIV secolo, è costituito da due articoli che regolano tale materia. Il primo articolo, il 395, *De pignoribus data super nostra civitate*, varato nell'anno 1316, garantisce la tutela dei beni dei commercianti mediante la responsabilità collettiva del Comune – una prassi, questa, nota in quasi tutti i comuni medievali della costa. Una precisa disposizione stabiliva che, nel caso un abitante di Cattaro avesse contratto un debito con un cittadino straniero, si riteneva debitore qualsiasi cittadino di Cattaro o persino il Comune stesso⁵. L'articolo 396, *De ciue nostro pignorato extra ciuitatem nostra*, dello stesso anno, definiva la procedura che era necessario espletare qualora venisse arrestato un qualsiasi cittadino di Cattaro, al di fuori dalla giurisdizione della città, perché estinguesse il debito di un proprio concittadino. Qualora, in effetti, si fosse verificata una tale situazione per cui il commerciante straniero, per farsi pagare il debito da un cittadino di Cattaro, procedeva al fermo di un altro cittadino di Cattaro al di fuori dal territorio municipale, secondo la disposizione vigente, il debitore del credito conteso aveva l'obbligo di saldare immediatamente il debito, in modo da consentire il rilascio del concittadino⁶.

È evidente che, sia a Cattaro che in altre città della costa, c'erano casi di inosservanza delle norme statutarie che regolavano la restituzione dei debiti contratti con gli stranieri. Nelle fonti, sovente, quale modalità per il risarcimento dei danni nei rapporti commerciali, figurava l'uso della rappresaglia⁷ che, come conseguenza, portava alla rottura dei vincoli commerciali tra le città⁸. Pertanto, venivano ricercate soluzioni efficaci per evitare le even-

⁵ *Stat. Cath.*, nota sopra 18, cap.385, dell'anno 1316 (“...*Communitas teneatur preecipire illi, per quem fuissent data pignora, quod vadat, vel mittat ciuitatem illam, vel locum, infra certum terminum, et faciat cassare, et anulare ipsa pignora.*”)

⁶ *Stat. Cath.*, nota sopra 18, cap.396 (“...*ecce homo per quem dicebas te pignoras me, redde mihi res meas, et sic res suas querat sicut melius poterit, et ad aliud non teneatur ipse occasionatus, nisi tantum se praesentare.*”)

⁷ Sulla repressione e sulla sua attuazione nella Ragusa medievale e nelle altre città dalmate, Cfr. J. Danilovic, *Represalije u dubrovačkom pravu XII i XIII vijeka*, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, VI/1972, 275-295; K. Vojinovic, *Sudsko ustrojstvo dubrovačke republike*, RAD, JAZU, 108, 1892, 157-168

⁸ La città di Cattaro, con un documento datato 16.XII 1257, regolò con Ragusa la questione dei diritti commerciali e delle agevolazioni di cui potevano beneficiare gli abitanti di una città su un territorio facente parte di un'altra. I diritti e i doveri erano reciproci ed identici. I cattarini, nella città di Ragusa, potevano acquistare e vendere liberamente allo stesso tasso doganale che i ragusei erano tenuti a pagare, e quest'ultimi godevano dello stesso diritto nella città di Cattaro. Cfr. l'opera di S. Ljubic, *Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium*, vol.I, Zagabria 1868, cap.CXVI, 89. La stessa questione venne affrontata, più esplicitamente, in un documento datato 5.V.1279; Cfr. *Monumenta spectantia*, vol.I, cap.CLXIX, 119; Dieci anni dopo la stipula del suddetto documento, nell'ottobre dell'anno 1288, ne venne stilato un altro che obbligava i cattarini a pagare ai ragusei alcuni debiti, pena il sequestro dei beni in possesso dei cattarini nella città di Ragusa. Inoltre, nessun commerciante veneziano,

tuali rappresaglie e per fare in modo che i commercianti si tutelassero a vicenda, ossia senza dover ricorrere a tali rimedi, stipulando appositi contratti in cui le parti contrattuali avevano parità di diritti e di doveri. Tutti i contratti dei cattarini con altre città, nel periodo della massima fioritura commerciale di Cattaro, nel XIII secolo, erano redatti in tal modo, quale espressione di una condizione paritaria tra la città di Cattaro e le altre. Il XIV secolo portò dei grandi cambiamenti in tal senso. Un esempio molto calzante in merito, è rappresentato dal contratto stipulato dalla città di Cattaro con la Serenissima, nell'anno 1335, in cui le condizioni relative alle attività commerciali venivano dettate dal potente alleato d'oltremare⁹.

III. Applicazione delle norme statutarie in ambito commerciale negli affari dei Veneziani a Cattaro nel XIV secolo

Stando alle fonti, sembra che i cattarini, nei rapporti commerciali con la Serenissima, non rispettassero le norme dello Statuto municipale della prima metà del XIV secolo. È molto interessante, in tal senso, un documento dell'archivio della Serenissima, datato 25 maggio 1332, in cui, tra le altre cose, si leggeva: “*in seguito al fatto che i commercianti veneziani non sono riusciti a farsi pagare alcuni debiti relativi ad una certa vendita di sale alla città di Cattaro, nel corso del mese di agosto dell'anno scorso, tramite il loro emissario, occorre intentare una causa contro il comune di Cattaro in modo da farsi pagare i crediti dal patrimonio del debitore*”. È interessante che, a favore di una tale delibera, votarono ventuno membri del consiglio comunale mentre nove scelsero di astenersi¹⁰.

né a Ragusa né a Venezia, poteva stipulare accordi con i commercianti di Cattaro, né poteva portare il proprio sale a Cattaro. Il documento venne inviato al Municipio di Cattaro dalla Serenissima dal momento che “*i veneti, quali amici dei propri amici, volevano tutelare Ragusa dalla città di Cattaro*”. A tal proposito, Cfr. *Monumenta spectantia*, vol.I cap. CCXXXVIII, 9.IX1288, 146. Delle frequenti fratture dei legami commerciali e delle repressioni che venivano attuate e che condussero alle guerre tra i cattarini e i ragusei nel XIV secolo, testimoniano numerosi dati negli archivi. Ne citiamo uno solo, relativo al Primo libro dei notai cattarini. Cfr. *SN I*, nota sopra 13, doc.398 del 26.IX anno 1327. In questo documento si legge che Toma Buganov, a suo nome e a nome dei suoi amici doganieri, Kime di Ulcinj e Grube di padre Paško, e Nikola Buće di Cattaro si rivolsero al Municipio, dichiarando che i ragusei avevano recato loro un danno pari a 14 mila perper dopo che le loro galee avevano saccheggiate imbarcazioni cattarine stracolme di sale. Dal documento emerge che i ragusei non avevano dato alcuna risposta alla lettera del comune di Cattaro e pertanto “il Municipio di Cattaro, al suono delle campane, si riunì per decidere la repressione contro i ragusei, dando facoltà, alla parte lesa, di ripagarsi dei danni con i beni dei ragusei nelle provincie della Slavonija e della Raska senza che nessuno dei cattarini potesse ostacolarli nell'azione.”

⁹ S.Ljubic, nota sopra 91, vol.I, 364, cap. DCXCVI, 30.IV.1335. Fonte: N.Fejić, nota sopra 12, *Kotorska*..., 17.

¹⁰ S.Ljubic, nota sopra 91, vol.I, 384, cap.DLXV, 26.V.1332 (“*..quod nostri mercatores possint*

In base a quanto riportato dai documenti del periodo seguente, i cattariani presero con moltissima serietà tale decisione delle autorità veneziane. Il comune di Cattaro, già a partire dal 6 luglio di quell'anno, varò una disposizione con cui ordinava *“ai giudici della città, nelle persone di Marin Golia, Gojsa Kalic e Tripun Buce, che all'atto del pagamento dei debiti ai commercianti veneziani, emettessero una sentenza a prescindere dallo Statuto della città”*¹¹. È chiaro che gli abitanti di Cattaro si trovarono in una posizione di forte disagio dal momento che dovettero rinunciare all'applicazione dei propri regolamenti, sui quali, del resto, si basava la loro autonomia giuridica nello stato serbo, a favore di un tale ordine emanato dai giudici che prevedevano pene severissime per l'inosservanza delle norme statutarie. Pertanto, in calce a tale documento, si legge che *“in seguito a quanto detto in merito ai suddetti giudici, nessuno poteva avanzare recriminazioni o andare a infastidirli in merito a ciò”*¹². Nel mese di agosto dello stesso anno, i giudici, in occasione della sentenza varata in una causa giudiziaria in ordine al pagamento di un debito a un commerciante veneziano, si appellarono alle conclusioni del Comune e della Giunta circa la riscossione dei debiti ai veneziani. Infatti, per la riscossione di un debito pari alla somma di 23,5 perper, che Stoja, del fu Nicola Galica, aveva contratto con il veneziano Frano Scarpazzi, fu querelata l'inquilina della casa del debitore, dal momento che la stessa vi ci risiedeva. Il tutore del debitore si offrì di effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto chiedendo, però, che gli venisse rilasciato un certificato relativamente al diritto di gestire la casa fino all'atto della riscossione del corrispettivo stesso. I giudici, nell'emanare la sentenza, decisero che il pagamento del debito fosse eseguito secondo le modalità e le condizioni avanzate dal tutore del debitore, motivando tale decisione con il fatto che tale pagamento *“volentes et videntes, quod Venetis satisfierit, ut consilium et comune mandauerat”*¹³.

In ordine alla riscossione dei debiti ai commercianti veneziani, anche negli anni successivi, emersero delle difficoltà, e la città di Cattaro, a causa delle condizioni generali in cui versava, fu costretta a stipulare un oppor-

usque per totum mensem augusti proxime ire vel mittere suos procuratores sonum Catarum ad exigenda sua bona, remanente omnibus allis firmo processu...respondeatur amabaxiatoribus Catari..iustificando partem nostram ed aggravando suam,et dicendo quod stamus firmi).

¹¹ SN I, nota sopra 13, doc.1016 (*“dedimus in mandatis,quod pro solutione dictorum debitorum Venetorum preter statutum indicarent ipso non obseruato, quod faciente ssum posse satisfacere debita.supradicta. Qui iudices nostrum mandatum adimplere volentes ultra et preter statutum multis et iudicarunt..).*

¹² Id. (*“propter quod volumus,quod de cetero pro dictis iudicis ipsos iudices uel ipsorum aliquem aliquis non valeat modo aliquo perpetualiter molestare”*).

¹³ SN I, nota sopra 13, doc. 1036, 10.VIII 1332. Le vedove, entro il termine di 40 giorni dal decesso del consorte, avevano l'obbligo di compilare un inventario dei beni; in caso contrario, per l'eventuale debito dei figli nei confronti di un commerciante veneziano, veniva vincolato l'intero patrimonio fino alla riscossione definitiva del corrispettivo dovuto.

tuno accordo con la Serenissima, relativamente a tale questione. Il suddetto accordo, stipulato in data 30 aprile 1335, tra la Serenissima e la città di Cattaro, regolava, innanzitutto, le questioni del diritto alla riscossione del debito, stabilendo che, a Cattaro, avessero identico diritto di riscuotere i debiti sia i cittadini di Cattaro, forniti di un documento personale fornito loro dalla Serenissima, che gli stessi veneziani, fermo restando che i secondi potevano avvalersi della presente facoltà non soltanto in relazione ai contratti stipulati mediante un atto notarile, bensì anche in ordine ai debiti stipulati *sine carta*. Si precisava, inoltre, che, al fine di riscuotere i debiti, se in possesso del relativo certificato notarile, anche le madri si assumevano l'onere dei debiti dei propri figli, e i figli quello dei debiti dei propri fratelli qualora, in osservanza di una precisa procedura, non si fossero dissociati pubblicamente dagli atti compiuti. Qualora un soggetto si rifiutasse di assumersi l'onere dei debiti contratti a sua volta da suo fratello, era necessario che il medesimo, tramite annuncio pubblico, lo dichiarasse in piazza e lo notificasse nel registro notarile. Erano tenuti ad osservare lo stesso obbligo anche i membri delle società commerciali. Il comune di Cattaro si era assunto l'impegno di tenere reclusi il fratello o il socio fino alla riscossione del debito. Qualora i reclusi fossero titolari di beni in città o fuori la medesima, era obbligo dei giudici e dei funzionari municipali organizzare, nell'arco di un mese, la vendita dei beni all'asta, in modo da favorire il pagamento dei debiti ai commercianti veneziani. Il regnante serbo attestava ai veneziani il diritto alla multa per un ammontare pari a trecento perper qualora le autorità della città di Cattaro non si fossero attenute strettamente agli impegni assunti in ordine all'attuazione della procedura ed alla realizzazione della riscossione dei debiti ai commercianti veneziani. Nel Foro di Cattaro, venivano riservati due giorni alla settimana alla soluzione delle controversie dei veneziani: rispettivamente il lunedì e il sabato. Nell'eventualità che il debitore veneziano si trovasse sul territorio della Serbia, il giudice, su richiesta del veneziano interessato, lo citava a comparire a Cattaro entro e non oltre due mesi, per saldare il debito o, in caso contrario, per rispondere davanti al Tribunale di Cattaro. Qualora il moroso non avesse la possibilità di saldare il proprio debito, veniva bandito dalla città e dal Distretto di Cattaro nel quale non poteva più tornare, se non previo pagamento del debito contratto. Il Contratto stipulato aveva la durata di dieci anni ma prevedeva anche la possibilità di essere rescisso; in tal caso, si era tenuti ad informarne la parte in causa con un anno di anticipo, in modo da potersi ritirare in tempo dall'attività commerciale. A Marino di Cattaro, figlio di Filippo, in seguito all'inosservanza del contratto, su consenso delle due parti contrattuali, in nome del re serbo e del provveditore veneziano, fu fatta una multa pari a mille perper¹⁴. Il presente accordo tra

¹⁴ S.Ljubic, nota sopra 91, 464, cap. DCXCVI,30.IV1335 (...*in primis, quilibet Catharinus*

le autorità di Cattaro e quelle della Serenissima era fortemente a svantaggio dei cittadini di Cattaro.

Quale miglior esempio di quanto fosse forte la pressione esercitata dalla Serenissima nei confronti del comune di Cattaro, basta citare la parte relativa all'obbligo dei genitori di rispondere dei debiti dei propri figli che è in diretto contrasto con l'art. 305 dello Statuto di Cattaro. Tale articolo prescriveva un esplicito divieto ai creditori di poter procedere al sequestro dei beni dei genitori del debitore a titolo di riscossione dei debiti ossia del patrimonio del defunto padre del debitore ereditato dalla madre dello stesso e usufruirne quale *lektum*¹⁵. La presente disposizione dello Statuto non fu data ma, verosimilmente, stando ai documenti giuridico – notarili di cui disponiamo, venne emanata prima ancora della sottoscrizione del presente contratto. Del resto, veniva attuata nella prassi già dall'anno 1327, come testimonia una causa tra commercianti e artigiani locali¹⁶.

Relativamente all'applicazione della presente norma dello Statuto, in seguito, nel periodo precedente la sottoscrizione del contratto con i veneziani, si rinvencono dati relativi ai contenziosi giuridici¹⁷.

passit in Cataro cum carta veneti, sicut ipse Venetus, et sicut cum sua carta propria, mater non passit substrahere bona filiorum suorum. teneatur facere inventarium, quod si non fecerit. omnia bona totaliter obligata... item quod socii... fecesse cridari per riparium et scribi per notarum in quaterno... item quod socii... quod si fecerit cridari et scribi, se convictum. iudices. quilibet non observans dumtaxat, ut et dictum, penam tercentorum yperperorum incidat, domino Rascie applicadam videlicet lune et sabbati si aliquis sarisfaciendum dicto Veneto quod si debitor ille citatus fuerit et de bonis ipsius reperiri non posset, quod dictus debitor forbaniri debeat de Cataro et totius eius districtus donec integraliter suo creditori satisfecerit...).

¹⁵ Stat. Cath., nota sopra 18, cap. 305 („...factum vero patris, ipso patre vivente nullas possit pignorarare pro aliquo debito filijs eius, similiter matre vivente, et lectum viri possidente nullas possit pignorarare factum suum, vel viri sui pro aliquo debito filij vel filiorum eorum“.) Simile disposizione era riportata anche nel diritto di Budva, Statuto di Budva. Cons: Ž. Bujuklić, nota sopra 26, 128.

¹⁶ SN I, nota sopra 13, doc. 378, 01.VII.1327. Vi fu una contesa fra Medoje Sujic e l'orefice Radoje, con Mattia Tripocani in ordine al pagamento di un debito pari a 200 perper in moneta veneziana “per cartam notarii”. Non impugnando la richiesta del doc.re, il convenuto Matteo, dinanzi al tribunale, dichiara “di non essere nelle possibilità di venire ad onorare il dovuto e pertanto rimanda li doc.ri ad entrare in possesso dei suoi beni”. I doc.ri a tale proposta del convenuto rispondono di esser d'accordo “ma di non sapere quale fosse il patrimonio del convenuto del quale possono entrare in possesso, temendo che possano essere esclusi dall'eventuale entrata in possesso da parte della madre del convenuto”. Dopo il dibattito, il Tribunale emise una sentenza con cui “dispose il diritto dei doc.ri ad entrare in possesso dei beni del convenuto, a condizione che gli stessi si riservassero il diritto di farsi pagare diversamente il dovuto, nel caso fossero esclusi dal possesso dei beni”. Il convenuto in tal caso era obbligato a garantire che avrebbe onorato gli impegni entro il termine di 15 giorni. In caso contrario i doc.ri, ai sensi dei regolamenti statutari, si riservavano la facoltà di procedere al suo arresto.

¹⁷ Interessante fu la causa intentata il 30.VI.1332 a carico di Stana, vedova di Todor Kros, e

Nel compimento del presente contratto, proprio tenuto conto delle circostanze in cui era stato stipulato, non mancavano le difficoltà come si deduce dalla successiva corrispondenza e dai procedimenti avviati dalle autorità veneziane nei confronti dei cittadini di Cattaro. È più che logico che i cattarini non fossero così edotti nel compimento di quanto previsto dal contratto, benché lo avessero sottoscritto. Appena due anni dopo la sottoscrizione del contratto, nel 1337, le autorità veneziane inviarono all'ambasciatore della Serenissima nella città di Cattaro un monito relativo al fatto che i cattarini *“per contratto, si erano assunti un impegno nei confronti dei veneziani e che erano tenuti ad osservarlo, senza appellarsi, nelle dispute con le autorità veneziane, al re serbo in quanto non ritenuto soggetto in causa (nec sua excusatio de domino rege este rationabilis). Inoltre, veniva ribadito che, qualora i cattarini non dovessero procedere ai sensi di quanto indicato nelle disposizioni del contratto, in modo da restituire ai commercianti veneziani i loro beni, i veneziani stessi avrebbero dovuto tutelare da soli i propri sudditi dalle enormi e palesi ingiustizie che erano costretti a subire nel loro commercio con i cattarini”*¹⁸.

Tuttavia, il contratto, malgrado tutte le dispute, restava in vigore per tutti i dieci anni previsti. Alla scadenza del termine, nell'anno 1345, l'Imperatore Dusan lo prorogò per altri due anni motivando tale scelta col fatto che in tal modo si consentiva ai Veneziani di adempiere i propri debiti nei confronti della città di Cattaro¹⁹. Il Contratto venne prorogato ancora una volta, nell'anno 1348, molto probabilmente per ragioni di inadempienza dei debiti da parte dei veneziani nei confronti della città di Cattaro²⁰.

IV. Residenti Veneziani a Cattaro nel XIV secolo

I due registri giuridico – notarili, risalenti alla prima metà del XIV secolo, offrono numerosi dati riguardo alle diverse attività giuridiche private dei veneziani e dei cattarini in base ai quali si può risalire alle attività che svolgevano i veneziani a Cattaro, a quali negozi giuridici vi stipulava-

Nicola, fratello del fu maestro Tommasi in quanto Nicola era entrato nei vigneti di Stana *“dei quali lei è padrona fino alla morte”*. Nella richiesta contro il convenuto si legge: *“per qualsiasi controversia verso suo figlio si rivolga direttamente a lui, con l'obbligo di abbandonare immediatamente i suoi possedimenti”*. Tale citazione venne accolta dal tribunale che, in base ad essa, emanò la propria sentenza, confermando che la disposizione relativa alla non responsabilità dei genitori, rispetto ai debiti contratti dai loro figli commercianti, trovava applicazione quotidiana. *SN I*, nota sopra 13, doc. 106, 30.IV.1332.

¹⁸ S.Ljubic, nota sopra 91, vol.II, cap.16 (*...aliter oporteret nos providere et invenire remidum pro indemnitate et conservatione iurium dicit nostri fidelis in sic manifesto obliquo...*) Cons: N.Fejić, nota sopra 12, Isprave, 18.

¹⁹ S.Ljubic, nota sopra 91, vol.II, cap.278

²⁰ S.Ljubic, nota sopra 91, vol.III, cap.72

no e con quali effetti legali, a quali meccanismi di tutela giuridica utilizzassero prima che entrasse in vigore l'accordo dell'anno 1335 sulla riscossione dei debiti, ed inoltre alle modalità secondo cui veniva adempiuto l'accordo nella prassi.

A) Commercianti

Numerosi veneziani residenti nella città di Cattaro, nella prima metà del XIV secolo, svolgevano attività commerciale. Dati preziosi relativi alla loro presenza commerciale nella città di Cattaro si possono ricavare da un documento datato 24 febbraio 1332, che precisava che *“due grandi case commerciali veneziane a Cattaro, rispettivamente la Cabalani e la Quintavalli, con i loro numerosi rappresentanti, erano presenti in numerose attività per cui vennero onorati tutti gli impegni assunti nei loro confronti”*²¹. Alcune case commerciali erano specializzate nella fornitura di un solo tipo di merce. Per esempio, la casa commerciale incaricata del rifornimento del grano per il comune di Cattaro era la Perituzzi, il cui rappresentante a Cattaro era il commerciante fiorentino Gero Soderini²². Per l'impegno e l'importanza di cui godevano nella città, i più illustri furono Marco e Sergio Quintavalli con il figlio Nalo. In soli undici anni (1326–1337) Marco Quintavalli stipulò a Cattaro ben novanta negozi giuridici, dalle obbligazioni, alla stipula dei contratti su pegni, dote, doni, acquisto, vendite, fideiussioni, ipoteche, accordi commerciali con cattarini e stranieri²³, laddove Sergio Quintavalli e suo figlio, indicati nelle carte come *“Nal di Cattaro, figlio di Sergio Quintavalli”*, figurano in più di trenta documenti diversi, tra cui primeggiano soprattutto le obbligazioni²⁴. Nal ebbe fissa dimora a Cattaro dove sposò la cattarina Desa, sorella di Martola, del fu Petar Martolo. Il documento, redatto in data 25 ottobre 1326, attesta che il fratello di Desa aveva promesso a Nalo, a titolo di dote, la casa a Cattaro, stimata 350 perper di moneta veneziana e, inoltre, 650 perper di moneta veneziana e 78 sacchi di oro, alcune vesti ed una serva²⁵. Un documento redatto nello stesso giorno conferma la ricezione di una parte dei

²¹ *SN I*, nota sopra 13, doc. 941

²² *SN II*, nota sopra 13, doc. 358 (*..confitemur debere dare Georgio Soderini de Florentia nomine et pro parte societatis Perutiurum loci eiusdem stipulanti facta omni ratione grani*)

²³ *SN I*, nota sopra 13, doc. 2, 8, 9, 22, 27, 28, 73, 83, 89, 98, 111, 133, 162, 181, 182, 226, 398, 406, 457, 458, 459, 461, 464, 465, 502, 555, 558, 567, 570, 580, 587, 588, 594, 604, 615, 679, 721, 729, 730, 765, 766, 789, 790, 791, 794, 833, 871, 886, 888, 889, 891, 893, 894, 896, 897, 898, 899, 941, 984, 1015, 1024, 1044, 1079; *SN II*, nota sopra 13, doc. 61, 71, 86, 411, 1042, 1137, 1718

²⁴ *SN I*, nota sopra 13, doc. 37, 44, 45, 86, 100, 149, 150, 199, 200, 201, 203, 336, 339, 33, 370, 371, 512, 621, 631, 778, 863, 890, 943, 969, 971, 982, 1054, 1125, 1250

²⁵ *SN I*, nota sopra 13, doc. 149.

beni a titolo di dote, sottolineando l'obbligo del fratello di Desa di assolvere agli impegni pecuniari assuntisi e dare i beni dotali promessi entro e non oltre tre anni²⁶. Sergio Quintavalli morì poco dopo il matrimonio del figlio, come attestato da un documento datato 15.08.1330 in cui, a titolo di mutuan-te, veniva indicato Nal, figlio del fu Sergio, commerciante²⁷. Nal era, inoltre, tra i quindici cittadini più facoltosi di Cattaro. Insieme ad essi, il 25 gennaio del 1332, prestò al comune di Cattaro 650 perper per sei mesi dal giorno della stipula del contratto con gli interessi pari al 10%²⁸. Viveva in quella parte della città abitata dai patrizi di Cattaro in cui si trovavano le strutture municipali ed ecclesiastiche più importanti della città²⁹.

B) Artigiani

I cittadini veneziani, a Cattaro, trovavano dimora e lavoro presso gli illustri orefici cattarini. Fu così che, il 2 ottobre del 1332, Donato, figlio di Nicola Veneziano, trovò lavoro presso l'orefice Savino per un anno, con una retribuzione di trenta perper oltre al vitto. Inoltre, raggiunsero un accordo secondo cui, nell'eventualità che Savino dovesse partire per la Serbia, Donato avrebbe usufruito della facoltà di seguirlo ricompensato del vitto e di una retribuzione annua pari a 40 perper pagabili in rate mensili³⁰. Presso l'orefice Savino, trovò lavoro anche il veneziano Nascimbene. In un documento datato 27 settembre 1303, quest'ultimo si impegnava a non prestare servizio presso nessun altro orefice nella città di Cattaro, se non da Savino e a non andarsene in Serbia al seguito di nessun altro orefice cattarino³¹. Un atto stilato in precedenza e, di comune accordo poi depennato, relativamente al fatto che Nascimbene si impegnava a lavorare presso Savino per la durata di due anni in cambio di una retribuzione da erogare in due rate mensili, di cui la prima per un ammontare pari a 24 perper per il primo anno e a 34 perper per il secondo, con questo successivo accordo venne di fatto accettato³². A Cattaro era famoso anche il maestro orefice Mate de Ripa di Venezia. Presso di lui, il 12 gennaio del 1337, venne impiegato, da apprendista e per la durata di

²⁶ *SN I*, nota sopra 13, doc.150.

²⁷ *SN I*, nota sopra 13, doc.621.

²⁸ *SN I*, nota sopra 13, doc.890 (...*et Nale Sergii Cantaualli sexcentos perperos denariorum venetorum grossarum, quos obligamur ets restituere per totum mensem iulii proxime ventorum.*..).

²⁹ *SN I*, nota sopra 13, doc.1125 (...*episcopus noster Catharensis pro maiori sue domus honestate duas portas..inter dictam domum suam et domum Nale Sergii Cantauelli.*..).

³⁰ *SN I*, nota sopra 13, doc. 117.

³¹ *SN I*, nota sopra 13, doc. 450, 27.IX 1333.

³² *SN I*, nota sopra 13, doc. 400 (...*Nascien bene et magister Sauinus concordarunt ad inuicem quod dicta carta cancellaretur.*..).

un anno, lo straniero Padeanus del fu maestro Marchesi, orefice di Padova. Aveva uno stipendio di venticinque perper oltre al vitto. In caso di inadempienza degli impegni contrattuali, era prevista una forte penale che risultava pari ad un terzo della sua retribuzione di apprendista³³.

Gli orefici intrapresero diverse attività giuridiche, facendosi per lo più mutuanti e garanti di somme di denaro estraparamente alte; cosa che coincideva perfettamente con l'ambiente artigianale e commerciale della Cattaro medievale a conferma che, in realtà, la città era in mano ai commercianti che la gestivano insieme ad abienti artigiani che, economicamente, erano loro pari e persino li superavano. Così, ad esempio, per esercitare il diritto alla dotazione integrativa della somma pecuniaria pari a ottanta perper sul veneziano Jacobello Bolani, l'orefice friulano Raden si rivolse al Tribunale il 25 agosto del 1332. Secondo quanto stabilito dalla sentenza del tribunale, relativamente al presente contenzioso, l'orefice esercitò il suo diritto entro il termine di 15 giorni³⁴.

A Cattaro, oltre agli artigiani e ai commercianti del luogo, svolgevano attività artigianali legate alla lavorazione delle pelli e della loro messa in commercio, anche dagli stranieri provenienti dall'Albania del nord e da Venezia. I dati, relativi all'attività dei suddetti artigiani, dimostrano che, a Cattaro, nel periodo in oggetto, la lavorazione delle pelli era un'attività lucrosa, nonché una straordinaria fonte di guadagno. La pelle non lavorata serviva quale mezzo di pagamento oppure come pegno per assolvere a un debito - attività in cui primeggiavano gli albanesi e i commercianti veneziani. A modo d'esempio, citiamo il caso dell'illustre commerciante Dukagvin di Scutari che, per assolvere a un debito pari a 121 perper, il 28 ottobre 1336, stipulò un contratto di pegno col creditore veneziano Cannino Jurjevi, dando, in garanzia, 414 capretti e pelli di montone. Qualora, entro i termini previsti, il debito non fosse stato saldato, il creditore avrebbe potuto avvalersi del diritto di vendita delle pelli "*ad omnem risicum ed fortunam*" del debitore; inoltre, in caso di eventuale disavanzo, poteva, altresì, richiedere al debitore un pagamento addizionale pari all'ammontare del credito³⁵.

I cittadini della Serenissima investivano denaro per incentivare tali attività e per acquisire ulteriori guadagni. In questo senso, è estremamente esemplificativo un contratto societario risalente al mese di ottobre dell'anno 1335, stipulato tra i pellicciai Petar del Friuli Venezia Giulia, figlio del fu

³³ SN I, nota sopra 13, doc. 1416 ("*Ego Paduanus condam magistri Marchesii, aurificis de Padua, loco me eum magistro matheo de Ripa Venetis aurifice ad seruendum sibi fideliter in arte sua predicta....*").

³⁴ SN I, nota sopra 13, doc. 1020 ("*sententialiter diximus, quod hinc ad quindicim dies proxime venturos predictam pecuniam eidem Raden integre debeat persoluisse...*").

³⁵ SN I, nota sopra 13, doc. 1338.

Giacobino di Reggio, e il claudicante Marin di Graz, entrambi cittadini di Cattaro, con Golioso del fu Mate ed Egidio del fu maestro Mucolo Gentili di Auxima, in cui i primi si assumevano l'impegno di gestire un'attività di pellicciai nella città di Cattaro in società con i secondi. Golioso ed Egidio, come quota societaria, versarono ai pellicciai settantacinque perper in moneta veneziana quale utile, in modo che i due terzi dei guadagni e delle perdite andassero a loro, laddove un terzo spettava agli altri due soci. Il resoconto delle attività svolte veniva presentato una volta ogni sei mesi, pur potendo beneficiare di tale diritto anche prima, su eventuale richiesta di una delle parti societarie³⁶. L'attività legata alla lavorazione delle pelli era molto apprezzata a Cattaro, come testimonia il dato per cui, nella prima metà del XIV secolo, la formazione degli apprendisti del mestiere di filigranieri e carpentieri veniva destinata in egual misura allo stesso numero di persone³⁷. Nella città di Cattaro stimati artigiani erano anche i fabbri ferrai della Serenissima tra cui il più noto era Giulio del fu Signor Bonavicina di Padova³⁸.

C) Notai e Medici

Nella prima metà del XIV secolo, a Cattaro, risiedevano e svolgevano attività, presso importanti enti municipalizzati, medici e notai veneziani. Vi trovavano dimora fissa convolvendo a giuste nozze con donne cattarine. Si trattava di donne di solito provenienti dall'entroterra della provincia di Cattaro, che essi assumevano prima come donne di servizio³⁹ per poi prenderle in moglie⁴⁰. I figli nati da questi matrimoni rimanevano a vivere per sempre nella città⁴¹. Le figlie femmine andavano a sposarsi anche fuori Cattaro, nelle città vicine come Budva, Ragusa o Zara⁴². Al di là del loro impegno professionale di notai e di medici, attività per le quali ricevevano uno stipendio fisso dal comune⁴³, la loro presenza si rivelò molto significativa anche in diverse transazioni d'affari con i singoli commercianti e con altri imprenditori stranieri e locali di Cattaro. Un buon esempio lo rappresentò il medico Albertino di Venezia che sovente si faceva garante dei commercianti venezia-

³⁶ *SN I*, nota sopra 13, doc. 1233.

³⁷ *SN I*, nota sopra 13, doc.698 (25.VII.1331) e 786 (30.X.1331).

³⁸ *SN II*, nota sopra 13, vol.II, doc. 1215.

³⁹ *SN I*, nota sopra 13,doc.71.

⁴⁰ *SN I*, nota sopra 13, doc. 951.

⁴¹ *SN I*, nota sopra 13, doc.212, 213, 227, 118, 239, 343, 379, 510, 602, 1174; *SN II*, nota sopra 13, doc. 113, 1387, 1395, 1412, 169.

⁴² *SN I*, nota sopra 13, doc.212, 213.

⁴³ *SN I*, nota sopra 13, doc.1174. La quietanza redatta il 18.02.1335 certifica che Petar Valens di Roma, medico civico ricevette dal comune di Cattaro l'intera retribuzione per i sei mesi di servizio reso.

ni nella riscossione dei loro debiti per la popolazione locale. Fu proprio lui che dovette pagare al veneziano Marco Bono della Serenissima un debito contratto dai cattarini Nicola Buce, Sergej e Mate di Trufun del fu Jakov. Marco Bono di Venezia, a sua volta, riuscì a farsi risarcire i due terzi del debito in favore di Alberto, come risulta da una ricevuta del 25 agosto del 1335⁴⁴. Spesso si verificava anche che, in occasione della riscossione dei debiti dalla gente del posto, Alberto stesso diventasse proprietario di beni immobili, dal momento che non era possibile farsi pagare diversamente la somma dovuta⁴⁵. A giudicare dai documenti, sembra che Alberto si industriasse in diversi modi nel cercare di farsi pagare i debiti.

Di solito, il debito passava ai familiari del debitore mediante cessione – cosa che per lo stesso Alberto risultava essere la soluzione più opportuna e, nella prassi, più efficace. Fu così che fu trasferito il credito di cinquanta perper contratto da Nicola Catena con i veneziani Alberto e Ivano, al fratello Petar, che onorò gli impegni di Nicola⁴⁶. Alberto si fece procuratore anche in occasione della riscossione dei debiti della vedova del commerciante Marco Bono⁴⁷, realizzando, inoltre, diversi negozi giuridici a proprio beneficio - per lo più prestiti - che riusciva, seppur raramente, a farsi pagare tempestivamente dai debitori⁴⁸. A Cattaro, nella prima metà del XIV secolo, prestava servizio anche il medico veneziano Francesco che però, a differenza del suo predecessore, non si distinse particolarmente per la sua abilità nelle transazioni d'affari. Da quanto attestato da un documento del 10 dicembre del 1326, sembra che, in tale attività, fosse molto più abile suo cognato Benko che commerciava in argento⁴⁹. La stessa cosa vale anche per Pietro Valensa, medico di Roma, che rimase per sei mesi nell'amministrazione municipale⁵⁰, e per il medico Gugliermo di Padova⁵¹.

I notai cattarini, nella prima metà del XIV secolo, furono piuttosto attivi nella vita economica della città. Non vi era alcuna distinzione tra notai locali e notai stranieri. Il cattarino Petar, di padre Vito, ed il veneziano Filippo di Osimo, insieme a Pietro di Savino di Milano vengono spesso citati nei documenti notarili⁵². Questi, anche grazie alle maggiori possibilità

⁴⁴ *SN II*, nota sopra 13, doc. 113.

⁴⁵ *SN II*, nota sopra 13, doc. 1698; *SN I*, nota sopra 13, doc. 379, 510, 602.

⁴⁶ *SN II*, nota sopra 13, doc. 1412.

⁴⁷ *SN II*, nota sopra 13, vol. II, doc. 1387, 1395.

⁴⁸ *SN II*, nota sopra 13, doc. 118, 239.

⁴⁹ *SN I*, nota sopra 13, doc. 227 (“*Quam spero habere cum Bence, genero Francisci speciarum de Venetis, quod ipse pale vice et nomine meo. quourdecim libras argenti*”).

⁵⁰ *SN I*, nota sopra 13, doc. 1174.

⁵¹ *SN II*, nota sopra 13, doc. 449.

⁵² Cfr. *SN I*, nota sopra 13, doc. 161, 205, 472, 618, 1173, 1262, 1302, 1310, 1311, 1324; *SN II*, nota sopra 13, doc. 896, 1059, 1081, 1284, 1682 e molti altri.

finanziarie di cui disponevano, si facevano mutuanti di notevoli somme pecunarie da destinare al commercio all'ingrosso d'oltremare. Ingenti somme pecunarie (oltre 200 e fino a 500 perper) testimoniano la posizione dei notai cattarini e il ruolo di cui godevano in base alla loro ricchezza nella città nel XIV secolo. I mutuanti erano per lo più commercianti del posto⁵³, anche se, dai documenti, risulta che in buona parte si trattava di ragusini o di abitanti delle città dell'Albania meridionale⁵⁴. È interessante sottolineare l'esistenza di uno strumento notarile in cui il giudice della città, il ben noto patrizio cattarino Marin Meksa, figura insieme a Miko Buce, quale mutuante di una somma pari a 384 perper in moneta veneziana, prestatagli dal veneziano Rimbaldi Bono⁵⁵. In alcuni contratti, venivano coinvolti in queste attività anche i familiari del notaio, per parte paterna, di secondo e terzo grado di parentela⁵⁶. In taluni casi si entrava in possesso degli immobili del debitore, dal momento che questi non aveva assolto agli impegni assuntisi. A tal proposito, per esempio, Egidio, nipote del notaio Filippo di Osimo, il 20 agosto del 1336, ricevette, da Tripun del fu Martola Lecchi, su decisione del tribunale, otto quadragnole di cento ceppi di vite ciascuna, a Tivat, in seguito al fatto che il debitore, il suddetto Martola, non aveva assolto, entro i termini stabiliti, il debito che aveva contratto e che risultava pari a 265,6 perper. Egidio ricevette il doppio della somma a lui spettante, dal momento che nel presente contenzioso venne applicata la norma dello Statuto che prevedeva una sentenza penale in contumacia. Un querelato, infatti, viene condannato secondo tali modalità se non risponde a tempo debito alla citazione in giudizio e se non rispetta il divieto giudiziario relativo all'espatrio dalla città nel caso di una causa in cui è legittimato passivamente⁵⁷. Nel mese di febbraio dell'anno seguente, Egidio, sempre in base ad una sentenza del tribunale, entrò in possesso di tutti i beni sia mobili che immobili di Tripun del fu Grgrur Belazi. Con un documento notarile stipulato il 24 febbraio del 1337, lui stesso trasferì questo suo diritto a Petar Katenin, noto commerciante cattarino, nonché uno dei più facoltosi cattarini della prima metà del XIV secolo⁵⁸.

⁵³ SN I, nota sopra 13, doc.1262, 1311.

⁵⁴ SN I, nota sopra 13, doc.618.

⁵⁵ SN II, nota sopra 13, doc.1063 (*"Nos Pascalis Bartholi et Marinus Mesche, iurati iudices, testamur aperte, quod Micho Buchie et ego Marinus predictus cum eo confessi sumus nos debere dare Rombaldo Bono de Venetiis, trecentos et octuagintaquatuor denariorum venetorum grossarum, quos obligor sibi.."*).

⁵⁶ SN II, nota sopra 13, doc. 1284, 1628.

⁵⁷ SN II, nota sopra 13, doc. 1059 (*"secundum formam statuti posuimus pro duplo octuaginta perperorum..extimatus per extimatores datos per curiam,dicentes per senentiam secundum formam statuti contrauitationis per contumatiam.."*).

⁵⁸ SN II, nota sopra 13, doc. 1081.

V. Affari legali Veneziani a Cattaro nel secolo XIV

Di tutti i documenti rogati nella prima metà del XIV secolo tra i cattarini e i veneziani, certamente i più numerosi sono quelli relativi ai contratti sulla circolazione delle merci di largo consumo e ai contratti del commercio di sale all'ingrosso, metalli, grano, pellame, vino e legname. Ad essi seguono i contenziosi in ordine alla realizzazione di impegni contrattuali, obbligazioni astratte o quietanze relative al debito pagato.

L'elevato numero di contratti di questo tipo e le modalità di garanzia legale del loro adempimento ci confermano che, nella Cattaro del XIV secolo, era piuttosto forte l'influenza del diritto vigente nelle città lungo le coste del Mediterraneo e furono proprio i meccanismi giuridici applicati in queste città a dare sicurezza a tutti i commercianti stranieri, all'atto della stipula dei contratti d'affari con i cattarini. Ma, come abbiamo già sottolineato all'inizio del nostro lavoro, tale presenza, relativa alla riscossione dei debiti, fino alla prima metà del XIV secolo, fu, in buona parte, soltanto formale, il che fece sì che i veneziani stipulassero appositi contratti con il comune di Cattaro in modo da garantirsi una più sicura riscossione dei propri debiti, sia che si trattasse di debiti contratti dal Comune che di debiti contratti dal singolo.

Nelle transazioni commerciali con i veneziani veniva spesso fatto il nome del Comune di Cattaro⁵⁹. Fino all'anno 1335, si registrano diversi documenti da cui emerge che il comune aveva regolarmente rispettato i propri impegni nei confronti dei veneziani⁶⁰. Molto più numerosi risultano quei documenti in cui si certificava l'impossibilità da parte del Comune di adempiere ad un debito o ai debiti derivati da difficoltà finanziarie; in questi casi, veniva proposta una soluzione in ordine alla riscossione dei crediti per mezzo di una garanzia solidale da parte dei cittadini facoltosi di Cattaro per saldare il debito e, molto spesso, si procedeva anche al pagamento diretto del debito stesso.

Così, i giudici della città e i gabellieri comunali, il 21 ottobre del 1334, rilasciarono una ricevuta al fiorentino Bernardo Catani per cui, entro il termine di due mesi, sarebbe stato pagato il debito per un ammontare pari a 210 zecchini d'oro, con la clausola che, in caso di inadempienza degli oneri assunti, si sarebbe proceduto ad un calcolo degli interessi pari al 20% annui fino alla definitiva riscossione della somma dovuta da parte del creditore⁶¹. A questo, segue un documento notarile, datato lo stesso giorno, secondo cui i

⁵⁹ *SN II*, nota sopra 13, doc. 55, 611, 612, 1106, 1530, 169, 1646, 1021, 1668; *SN I*, nota sopra 13, doc. 736, 890, 302, 377, 867.

⁶⁰ *SN I*, nota sopra 13, doc. 302; *SN II*, nota sopra 13, doc. 1530.

⁶¹ *SN II*, nota sopra 13, doc. 611.

dieci cattarini più facoltosi si assumevano l'impegno di farsi garanti ai debitori del precedente contratto, in caso di un qualsiasi danno che potesse risultare dalla realizzazione degli oneri assunti dal comune⁶². Nel mese di gennaio dell'anno 1332, il Comune, dagli illustri cittadini di Cattaro, per saldare i suoi debiti, si fece persino prestare 600 perper, ad un interesse pari al 10%, da restituire entro sei mesi, lasciando loro, a titolo di pegno, la gestione della dogana della città con tutti i suoi introiti. A tale contratto nessuno poteva muovere obiezioni in quanto, in caso contrario, sarebbe stato tenuto a pagare sia al Re che ai creditori la somma di cinquecento perper di multa. Condizioni contrattuali così rigorose per il Comune di Cattaro, ci fanno pensare ad una posizione di forte disagio e di estrema gravità sia per la sopravvivenza che per il funzionamento degli uffici municipali all'inizio dell'anno 1332⁶³. In determinati casi, congiunture finanziarie permettendo, il comune assumeva un atteggiamento patrocinate verso i propri cittadini, pertanto, nei casi in cui incombeva una minaccia per la città dovuta all'inadempienza dei debiti da parte dei singoli, si faceva garante di tale inadempienza, come testimonia un documento piuttosto articolato risalente all'anno 1327. Il debito di Marco Baldo di 220 perper che il medesimo aveva contratto con i commercianti veneziani, fu saldato dal Comune, immediatamente dopo aver ricevuto un reclamo in forma scritta dal doge veneziano, datato 10 agosto 1327⁶⁴.

A dispetto dell'esempio citato, in un'ottica generale, relativamente alla documentazione utilizzata, si può sostenere che il numero dei documenti che confermano l'adempienza tempestiva degli oneri assuntisi dai debitori non è trascurabile⁶⁵. Dei settantacinque contratti stipulati da parte dei commercianti stranieri e registrati nel primo albo notarile⁶⁶, trentacinque furono adempiuti a tempo debito, come testimoniano i relativi documenti adeguatamente rogati⁶⁷. I pagamenti di solito venivano fatti di persona, benché, nella prassi quotidiana, fosse ricorrente il pagamento per conto terzi.

Per esempio, il 29 febbraio del 1336, Tripun Buce di Cattaro, a nome di suo cognato, pagò al veneziano Riboldi Bono, un debito che, in base al documento notarile, era pari a 295,5 perper⁶⁸. Nella pratica erano frequenti

⁶² *SN II*, nota sopra 13, doc. 662.

⁶³ *SN II*, nota sopra 13, doc. 890.

⁶⁴ *SN II*, nota sopra 13, doc. 337.

⁶⁵ *SN II*, nota sopra 13, doc. 613.

⁶⁶ *SN II*, nota sopra 13, doc. 8, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 45, 46, 70, 73, 77, 78, 80, 88, 89, 90, 98, 100, 105, 108, 111, 120, 121, 128, 133, 150, 157, 158, 162, 163, 181, 182, 183, 196, 199, 200, 203, 218, 226, 235, 303, 320, 468, 565, 566, 567, 570, 573, 587, 588, 591, 593, 594, 603, 604, 605, 609, 611, 613, 615, 640, 647, 650, 656, 696, 701, 721, 723, 725.

⁶⁷ *SN I*, nota sopra 13, doc. 9, 23, 25, 26, 83, 96, 118, 208, 239, 240, 274, 336, 370, 456, 462, 464, 465, 554, 557, 558, 636.

⁶⁸ *SN II*, nota sopra 13, doc. 1594 ("...a Triphone Buchie de Catharo soluendi nomine et pro parte Gradislau Gonni, generi sui, perperos ducentos et nonaginta cum dimidio denariorum..").

anche i casi di pagamento dei debiti per mezzo di un procuratore del debitore. Dei succitati pagamenti, dieci di loro venivano effettuati per mezzo del procuratore designato⁶⁹. Per procura venne saldato anche il debito dei commercianti cattarini Benada, alla vedova di Marco Boni di Venezia⁷⁰ ed insieme a lei anche ad altri commercianti veneti⁷¹. Gli impegni contrattuali venivano regolarmente assolti, sia di persona che mediante un procuratore, anche dai commercianti stranieri a Cattaro, nelle reciproche transazioni d'affari⁷². Quando si tratta dei veneziani, si ha notizia, in alcuni casi, anche di un rifiuto di tale atteggiamento. Per esempio, per riscuotere un debito dal veneziano Nicoletto Nigro, in data 2 giugno 1332, il veneto Jacobello, figlio del defunto Besanti Marzio, incaricò due dei suoi concittadini veneziani⁷³.

VI. Garanzia di pagamento del debito

Quale garanzia per il saldo dei crediti, i commercianti veneziani, tra di loro e con i cittadini di Cattaro, utilizzavano sistemi di garanzie, personali e reali, spesso combinate con una penale contrattuale. Quale oggetto di pegno la gente del posto, di solito, impegnava i propri beni immobili, case o terreni che, per lo più, erano vigneti o campi di grano. I commercianti stranieri impegnavano i loro mezzi di trasporto, come attestato da un documento che risale al 28 marzo 1335 in cui Bratoslav, figlio di Luca Celsi di Molfetta, per garantirsi la sicura consegna di mille barili di olio al porto di destinazione, diede in pegno a Leonardo, figlio di Donato Barache di Treni, un'imbarcazione ormeggiata nel porto di Cattaro⁷⁴.

Quale mezzo di garanzia personale di adempienza dei debiti, i veneti si servivano, per lo più, dell'avallo, nel caso si trattasse di singoli, e della penale contrattuale nel caso si trattasse del Comune di Cattaro. Nella prassi, si arrivava alla realizzazione degli avalli contrattuali in ordine ai quali sono conservati documenti che confermano il pagamento dei debiti attraverso un garante, oppure mediante il ricorso ad un contenzioso tra il garante e il debitore circa il risarcimento del versamento effettuato. Ed è così che, in un documento datato 10 agosto 1332, si legge che il veneto Jacobello Bellogello esigeva da Frano Vaklese il pagamento di 26 perper in quanto garante del cattarino Sisoja. Il garante era disposto a pagare la somma dovuta. Il tribunale gli suggerì di intentare una causa al debitore principale per farsi risarcire

⁶⁹ *SN I*, nota sopra 13, doc.671, 675, 679, 700, 722, 729, 731, 735, 766, 770.

⁷⁰ *SN II*, nota sopra 13, doc. 1387, 1395.

⁷¹ *SN II*, nota sopra 13, doc. 1024,1023.

⁷² *SN II*, nota sopra 13, doc.1331; *SN I*, nota sopra 13, doc.892, 899, 900, 219, 250, 824, 943, 343, 315, 321, 1216 .

⁷³ *SN I*, nota sopra 13, doc. 655.

⁷⁴ *SN I*, nota sopra 13, doc.1219.

della somma versata⁷⁵. L'orefice Radin del Friuli Venezia Giulia, il 25 agosto del 1332, richiese al suddetto veneziano Jacobello Bellogello, quale garante di Marina Siraqui, ottanta perper per saldare un debito contratto dalla medesima. Il tribunale obbligò il garante a saldare il dovuto entro il termine di quindici giorni dal giorno in cui si era tenuto il processo⁷⁶. Per esigere il rimborso dell'avallo, ci fu una disputa tra i commercianti veneziani Nicola Bellogello e Filippo de Mulino e il cattarino Tripo Guso. Filippo si era fatto garante di Guso pagando il debito a Nicola. Questi, a sua volta, chiese che a Filippo fosse versata la merce in possesso del debitore e di suo cognato e che era depositata presso il magazziniere Petar Gostov. Il tribunale ordinò a Petar di adempiere gli obblighi nei confronti di Filippo, cosa che lui fece. Per farsi risarcire dei soldi, Petar intentò una causa contro Guso.⁷⁷ I debitori non sempre avevano la possibilità di rimborsare il garante di quanto dovuto, pertanto, molto spesso, il garante si vedeva costretto a farsi risarcire mediante la vendita dei beni immobili del debitore o entrandone in possesso *in toto*. Tale caso viene menzionato in un documento che risale al 10 aprile 1333, quando il cattarino Ivan Dabronov, in qualità di garante del veneziano Marco Quintavalle per un debito pari a duecentocinquanta perper, entrò in possesso dei beni di Ruza, vedova di Marco Gakulan e dei suoi figli⁷⁸.

Le penali contrattuali, nelle transazioni commerciali tra il Comune di Cattaro e i commercianti veneti, in quel periodo erano all'ordine del giorno, soprattutto relativamente a tutte le attività che avevano per oggetto la vendita della merce all'ingrosso. A tal proposito, non veniva fatta alcuna eccezione, neanche nel caso in cui si trattasse del Comune di Cattaro. Le multe erano fisse e variavano dai 200 ai 500 perper anche se, secondo quanto si legge nei documenti, il mezzo di garanzia personale pare fosse il più sicuro, dal momento che, nei documenti del periodo in oggetto, se non in un unico caso, non ci sono notizie circa la loro applicazione⁷⁹.

Numerosi sono anche i documenti risalenti alla prima metà del XIV secolo che attestano l'utilizzo di una garanzia reale per l'adempimento degli oneri contrattuali⁸⁰. A titolo di oggetto di pegno, nelle città, venivano soprattutto impiegate le case e i terreni coltivabili della periferia urbana. Come attestato dai documenti, furono molti i veneti che riscuotevano i pegni venendo in possesso di beni immobili nella città di Cattaro, proprio in seguito all'im-

⁷⁵ *SN I*, nota sopra 13, doc.1043.

⁷⁶ *SN I*, nota sopra 13, doc. 1020.

⁷⁷ *SN I*, nota sopra 13, doc. 1075.

⁷⁸ *SN I*, nota sopra 13, doc. 1079.

⁷⁹ *SN I*, nota sopra 13, 1027.

⁸⁰ *SN I*, nota sopra 13, doc.379, 383, 500, 502, 509, 510, 512, 532, 548, 602, 979, 765, 406, 447, 448, 449, 450, 451, 973, 984, 987, 1015, 1037, 1042, 1044, 1219, 686, 939, 1047, 1059, 923; *SN II*, nota sopra 13, doc.88, 89, 90, 1096, e molti altri.

possibilità del debitore di assolvere l'onere contrattuale. Alcuni documenti attestano l'entrata in possesso del creditore dei beni immobili per il doppio dell'ammontare del debito⁸¹; in altri si procedeva alla vendita dei beni facendosi risarcire dell'importo iniziale⁸². In certi casi, invece, ci si affidava alla stima personale del creditore⁸³, mentre in altri ancora si andava a pagare sia il capitale che l'ammenda per l'importo dovuto⁸⁴.

Talvolta, a quanto pare, la riscossione del debito si scontrava con una serie di difficoltà tanto che, molto spesso, si era costretti a ricorrere alle vie giudiziarie. Per la riscossione di un debito si poteva far causa a tutti coloro che erano in possesso dei beni immobili del debitore, sia che fossero suoi eredi o congiunti fino al terzo grado di parentela, sia che si trattasse di soggetti che beneficiavano soltanto dei beni del debitore. Per coprire i debiti del coniuge venivano impiegati anche i beni dotali.

Dati piuttosto curiosi sono quelli relativi alle richieste dei creditori, attestate da diversi documenti. Così, per esempio, Rimbardo Bono andò ad esigere dalle figlie del fu Palo di Cattaro che fossero loro a saldare i debiti del fratello. Queste respinsero la richiesta, ribadendo che non erano in possesso di alcun patrimonio. Il pagamento di una parte del debito venne riscossa attingendo al patrimonio paterno del debitore, ma non essendo sufficiente, il creditore si avvalse del diritto di cercare di ottenere, entro il termine di tre mesi, per vie giudiziarie, il saldo del debito, attingendo ai beni neoacquisiti dal debitore⁸⁵. Modalità simile venne applicata nella risoluzione delle controversie dei commercianti veneti Marco Quintavalli e Rimbardo Bono con le figlie del fu Pavle Hvalin. I commercianti esigevano dalle figlie che saldassero il debito del padre, essendo titolari del suo patrimonio. Tuttavia, al saldo del debito fu obbligato il fratello dal momento che lui era l'unico titolare, tra gli eredi, dell'intero patrimonio del padre⁸⁶. La casa dotale della consorte del fu Marco Kulov spettò a Jacobello Bellogello che l'ottenne per vie giudiziarie in una causa intentata il 10 agosto del 1332 relativa al pagamento del debito pecunario sulla base di un documento notarile⁸⁷.

Dalle carte notarili, e soprattutto da alcuni testamenti stipulati a Cattaro da parte di illustri commercianti veneziani e operatori economici, emerge che i veneziani erano in possesso provvisorio, o a volte anche permanente, di beni immobili fuori dalle mura cittadine, nonché di palazzi, depositi e botteghe nella città. Il testamento di Leonardo Balbo, commerciante vene-

⁸¹ *SN I*, nota sopra 13, doc.447, 448, 449.

⁸² *SN I*, nota sopra 13, doc.449, 984, 987, 383, 379.

⁸³ *SN I*, nota sopra 13, doc. 548, 532.

⁸⁴ *SN I*, nota sopra 13, doc. 451, 450.

⁸⁵ *SN I*, nota sopra 13, doc. 1037.

⁸⁶ *SN I*, nota sopra 13, doc. 1044.

⁸⁷ *SN I*, nota sopra 13, doc. 1042.

ziano di chiara fama, ne è un esempio⁸⁸. I commercianti veneziani negoziavano o vendevano i beni immobili così acquisiti e, se le case erano ubicate nel centro storico, ci abitavano. Lo conferma il già menzionato caso del veneziano Nal che trovò residenza fissa a Cattaro. In data 7 marzo 1332, il veneziano Jacobello Bollani era titolare di una casa nel centro storico di Cattaro in cui coabitava con i due fratelli della famiglia Sarani, una delle più illustri famiglie di Cattaro⁸⁹. Filippo di Mulino possedeva vigneti nella fertile area di Magarisi, appartenente alla chiesa; pertanto, una sentenza datata 30 aprile 1332, lo condannò a pagare un canone alla chiesa stessa⁹⁰. Il terreno che, per un pegno realizzato in ordine al pagamento di un debito di settimana perper, si aggiudicò il veneziano Marco Quintavallo, fu venduto a Mate Smalotin in data 3 ottobre 1327⁹¹. Il cattarino Palma del fu Basili, riuscì a rientrare in possesso dei beni familiari precedentemente perduti, acquistando dai veneziani Rimbaldo Bono e Marco Quintavalli il vigneto che un tempo apparteneva a Giulio Basili⁹².

I veneziani a Cattaro possedevano cospicue quantità di oro e di argento che ottenevano dai cattarini come garanzia per il saldo del debito.

Fu così che il fiorentino Gerio Soderini, in qualità di rappresentante dell'associazione Perizzi, a Cattaro, in data 20 luglio 1335, chiese che gli fosse rilasciato un permesso dal tribunale che lo autorizzava a vendere i pegni in oro e argento ricevuti dagli sloveni e dagli altri della città e della provincia di Cattaro per il grano a loro venduto, dal momento che non si erano presentati ad una convocazione in ordine al saldo del debito. I giudici concessero un mese al debitore per saldare l'eventuale debito; alla scadenza di tale termine, il creditore diventava unico titolare dei pegni in oro e argento⁹³.

VII. Procedimenti giudiziari Veneziani di Cattaro nel XIV secolo

Dopo la firma dell'accordo del 1335, relativo alla riscossione dei crediti tra i veneziani ed i cattarini, le condizioni di pagamento dei debiti da parte dei cittadini di Cattaro, secondo quanto attestato dai documenti storici, subì un vistoso miglioramento rispetto alle circostanze precedenti. Nei libri notarili di Cattaro non c'è notizia di alcun contenzioso riguardo alla riscossione dei crediti da parte dei singoli, a dimostrazione dell'estrema serietà con

⁸⁸ *SN I*, nota sopra 13, doc. 258.

⁸⁹ *SN I*, nota sopra 13, doc. 973.

⁹⁰ *SN I*, nota sopra 13, doc. 1014.

⁹¹ *SN I*, nota sopra 13, doc. 406.

⁹² *SN I*, nota sopra 13, doc. 1015.

⁹³ *SN II*, nota sopra 13, doc. 918.

cui i cattarini affrontarono la realizzazione del presente accordo. Anzi, potremmo persino dire che tanta responsabilità verso i veneziani andava a scapito del comune e dei suoi cittadini. Della posizione di inferiorità dell'emissario della città di Cattaro nella Serenissima e dei danni che derivarono da un tale atteggiamento dei cattarini, è testimonianza un documento che risale al mese di aprile dell'anno 1336 secondo cui, in seguito all'abuso della posizione di cui godeva nella Serenissima, era stato punito il consigliere comunale Marin, figlio di Filippo⁹⁴.

I contenziosi presenti nei documenti relativi al pagamento dei debiti contratti con i veneziani si riferiscono anche a casi in cui, come parte debitrice, compare il comune di Cattaro che sembra si trovasse in forte disagio finanziario, in seguito ad oneri non assolti. Il comune chiese aiuto ai potenti commercianti della città, imponendo loro, mediante apposti provvedimenti amministrativi, l'obbligo di saldare i debiti del Comune nei confronti dei veneziani. Fu così che, per il debito di duecentodieci perper che il comune aveva con il fiorentino Bernardo Catani, i giudici giurati della città e il doganiere municipale promisero che avrebbero saldato il debito entro il termine di due mesi dalla data della stipula del documento ad esso relativo⁹⁵. Per ogni eventuale danno che i debitori potessero subire in seguito a tale pagamento, si fecero garanti i dieci cattarini più illustri⁹⁶. Il documento, che risale alla fine del mese di aprile dell'anno 1336, attesta che "il comune di Cattaro aveva imposto l'obbligo ad alcuni dei suoi cittadini di chiedere in prestito fondi per pagare il sale acquistato e, pertanto, con un nuovo provvedimento, chiedeva che i medesimi fondi venissero dati ai doganieri del sale per evitare grossi danni in seguito al debito non saldato"⁹⁷. Gli stessi veneziani erano molto determinati nella riscossione dei debiti, tanto che facevano ricorso a diversi provvedimenti autonomamente, al di là delle sentenze giudiziarie. Fu così che il commerciante Petruccio Juncte di Pistoia, al cospetto dei difensori civici, dichiarò di essere in possesso di grosse quantità di grano di proprietà del comune, di cui avrebbe voluto liberarsi per svuotare i propri depositi e che, pertanto, intendeva procedere a vendere trasformandole in credito nei confronti del comune⁹⁸. Nell'aprile dell'anno 1337, il veneziano Frano Scarpaccio, richiese dal Comune il saldo del debito. Il Comune, a sua volta, invitò il facoltoso cattarino Tomo Buganov a saldare il debito, cosa che lui fece⁹⁹. Il debito venne pagato al veneziano Andriolo quale rappresentante di

⁹⁴ *SN II*, nota sopra 13, doc. 1012.

⁹⁵ *SN II*, nota sopra 13, doc. 611.

⁹⁶ *SN II*, nota sopra 13, doc. 612.

⁹⁷ *SN II*, nota sopra 13, doc. 1668.

⁹⁸ *SN II*, nota sopra 13, doc. 1646.

⁹⁹ *SN II*, nota sopra 13, doc. 1106

Scarpaccio e, lo stesso giorno, fu stilato il relativo *instrumentum* attestante il suddetto pagamento¹⁰⁰.

I documenti risalenti alla fine del XIV secolo confermano che le circostanze relative alla riscossione dei debiti nei confronti dei veneziani non avevano subito notevoli cambiamenti rispetto a quelle che erano le condizioni all'inizio del XIV secolo. Venivano sempre utilizzati gli stessi mezzi di garanzia in materia di debiti, fermo restando che si potrebbe evidenziare una lieve prevalenza delle garanzie personali rispetto a quelle reali e che la riscossione dei debiti, nel caso delle garanzie personali, poteva essere realizzata non soltanto a Cattaro, bensì anche in altre città costiere. Nella maggior parte dei pegni redatti, in allegato all'accordo, era presente una clausola che decretava quale foro competente non soltanto il Tribunale di Cattaro, ove il documento stesso era stato redatto, bensì anche i tribunali di Ragusa, Zara, Ancona e di altri centri della costa¹⁰¹.

VIII. Riassunto degli Affari legali Veneziani a Cattaro nel XIV secolo

I primi due libri giuridico – notarili, conservati nell'archivio di Cattaro, e risalenti alla prima metà del XIV secolo, offrono un'infinità di dati relativi ai negozi giuridici privati dei Veneziani a Cattaro in quell'epoca. I veneziani erano commercianti in transito, che gestivano un fruttuoso commercio, rifornendo la città di Cattaro di merci di largo consumo. Nel contempo, sia nella città di Cattaro che nella provincia, acquistavano diverse merci e, in

¹⁰⁰SN II, nota sopra 13, doc. 1530

¹⁰¹Cfr. SN III, nota sopra 14, 296-297, doc.2, 04.IV.1396. *Nos Radoye Dimitrayisch, caligarius et Stoicho Urasinouisch, caligarius, de Catharo, confitemur in solidum ad mellius teneatur debere dare et soluere Mexe de Boliza de dicta hinc ad tres menses proxime venturos. Et sine autem volumus et contentamur per quo dictos yperperos sint in pena de quinque in sex super nos et omnia bona nostra ad mellius firmitatem ut dictum est. Volentes pro predictis possit congruenter et personaliter Chatari, Ragusij, Jadra, Aqncone et Venetis et qualiter in omnibus loco, villa, civitas et foro ubi nunciatumus et de predictis requisites. Renunciantes ad maiorem cautelam omnes predictis omnibus legibus, statutorum, reformationis, terminus et iudices et consuetudinibus et ferijs quibustusque quibus cautelam predicta uti possint in terrenum auxilium et fenorem et ad party obligare et concordionem, Actum Cathari presentibus dompnos Marino quondam Marcho Mexe iuratu iudices et Marino de Bisante, auditore.); SN III, 625-626, doc. 2, 7.I.1399. ("Ser Antonius de Lapagena de Messina patronus Aquino Nauizy existence ad presens in porta civitate Cathari parte una et Guiliemus Calafatus de Messina eius socius ex parte altera...et se obligavit una pars alteri et altera alteri atendere et obseruare non contra facit ut nuouo aliquo modo racionem ut contro sub pena duabus XXV auri personaliter in Catharo, Ragusi, Jadra, Ancone et Venetiis, novatio per omnes terras, civitas, castra et loco Ragusij, Apulie ut silicet et qualiter in omnibus locis ubi una pars requisierit alteri et altera alterum de predictis uti aliquo predicorum et omnibus alijs mercatoribus condicet Cathari et extraneus de Catharo....").*

prevalenza, metalli provenienti dalle note aree minerarie della Serbia, che, poi, rivendevano lungo tutto il Mediterraneo.

Oltre ai commercianti, negli archivi figurano anche quei veneziani che avevano trovato fissa dimora nella città di Cattaro, diventandone cittadini e residenti. La maggior parte di essi continuarono ad esercitare la propria attività principale, dedicandosi all'artigianato e al commercio, costituendo, in tal modo, assieme ai ricchi imprenditori privati del luogo, lo scheletro dell'alto ceto economico e sociale della Cattaro medievale.

I più illustri orefici, filigranisti, pittori, pellicciai, pellettieri erano originari dell'Italia. Oltre a loro, in città vivevano medici, notai e sacerdoti, che ricoprivano ruoli importanti in ambito economico, giuridico e culturale. Accanto alla loro attività principale, che svolgevano retribuiti con un normale stipendio della Provincia, i medici ed i notai facevano da intermediari nell'andamento commerciale ed in altre transazioni pecunarie della città.

Numerosi contratti, in primo luogo quelli di compravendita stipulati tra i veneziani e gli abitanti locali, oppure tra i veneziani ed il comune di Cattaro, dimostrano che essi venivano realizzati non senza notevoli difficoltà. La riscossione incompleta ed irregolare dei debiti spinse i veneziani a diventare particolarmente attenti nella stipula di clausole di garanzia di risoluzione del contratto, sia come pegno sul patrimonio del debitore, che come penale contrattuale. Tutto sommato, le presenti misure, per quanto estremamente rigorose, non diedero i risultati desiderati nella prassi di riscossione dei debiti. Le grosse difficoltà che i veneziani incontravano nel farsi pagare i debiti dai cattarini, da un lato, e l'importanza della città come porto di transito per i veneziani stessi dall'altro, fecero sì che, in diverse occasioni, nella prima metà del XIV secolo, il Comune di Cattaro fosse costretto a scendere a patti. I negoziati si conclusero nell'anno 1335, imponendo condizioni rigorosissime per il Comune stesso che si assunse l'onere di saldare i debiti ai cittadini veneziani, a prescindere dalle penali prescritte dallo Statuto di Cattaro, atto normativo di base della Cattaro medievale. Nonostante avesse un forte prestigio, e un altrettanto forte potere economico, il Comune di Cattaro era in una posizione subordinata rispetto alla ben più potente Repubblica della Serenissima.

Nella seconda metà del XIV secolo era costantemente evidente una forte presenza di commercianti e artigiani veneti, quali discendenti degli immigrati veneti agli inizi del XIV secolo oppure come neoarrivati. Non vi furono notevoli cambiamenti per numero, importanza e ruolo nell'ambito economico globale e nella vita culturale della città rispetto alle relazioni regolate con il precedente accordo che risale all'anno 1335. La riscossione dei debiti da parte dei commercianti veneziani, nella stragrande maggioranza dei casi, eccezion fatta per alcune deroghe, trovava la sua piena realizzazione

grazie al generoso impegno di commercianti, artigiani e notai veneziani residenti a Cattaro.

Nevenka BOGOJEVIĆ-GLUŠČEVIĆ

LEGAL AFFAIRS OF THE VENETIANS IN THE 14TH CENTURY KOTOR

Summary

By analyzing the notary registers from the Kotor archives relating to the first half of the 14th century, we came to the conclusion that at that time – which was the era of the greatest economic, legal and overall cultural thriving of the city – many foreigners, primarily the Venetians, took part together with the local population, in shaping the life of the commune. The degree of this influence was different and thanks to the preserved notarial material measurable both in terms of quantity and quality. It was most significant is the legal, but was considerable also in the economic sphere.

First of all, there was an indirect presence of the Venetians in shaping of the legal life through the institutions of notaries, that is notaries who recorded all legal affairs conducted in the commune; they were town doctors who took care of the health of the commune; then, as prominent businessmen, they took part in commercial wholesale and retail activities in the town of Kotor and finally as experts in special crafts, they played an indispensable role in this segment of the urban life in Kotor.

Educated at Italian universities, notaries brought professional expertise and relevant legal experience from these areas to Kotor and other towns of the eastern Adriatic. The basic principles of these laws are unique and their origin can be traced to *ius commune*, the received law of the medieval Mediterranean towns. In addition, in their works notaries cultivated the same, unique style of drafting notarial documents because of the practical need for uniformity of such documents in the entire Mediterranean region. Two Italian notaries (from Osimo and Milan) took permanent residence in Kotor, which sufficiently illustrates the lasting influence and objective significance they had on the one hand, and on the other, the real importance which they themselves attached to the town of residence. In the that time Kotor, of no lesser significance or lower reputation were doctors from Italian cities, who in addition to their regular work were to a considerable extent involved in the economic life of the town.

The economic power of the city in the 14th century was greatly contributed to by the Venetian merchants, most of all as regards wholesale trade (especially the powerful merchant families of Cabalani and Quintavelli). Merchants significantly

contributed to the establishment of identical mechanisms to guarantee business operations, that is, the recovery of debts, which at that time applied to the whole Mediterranean. The standardization of practice in this field placed Kotor among significant commercial ports.

In the first half of the 14th century, numerous Venetians in Kotor joined local artisans in performing fine crafts. Most of them were well-known Venetian jewelers and furriers (mostly from Forum Iulium and Padua), but the number of those who learned crafts from local craftsmen was also not negligible. Upon completing apprenticeship, some Venetians stayed in Kotor and as rich citizens significantly affected the economic life of the commune. Their names are mentioned in many documents on debtor-creditor relations in the first half of the 14th century. The regulation of these relations was based on the unique received law, *ius commune*, which was in force in all urban communes in the Mediterranean.